



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI

In persona del Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI,
all'udienza con trattazione scritta del 14 maggio 2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTALE

Nella causa civile n. 743/2019 ,discussa alla medesima udienza,promossa da
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv.Giampaolo Beccali con
elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Lodi, via Lodivecchio 31

Ricorrente

contro

INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ,rappresentato e difeso dall'avv. Mario
Roberto Tarzia ,con elezione di domicilio in Lodi via Besana 4.

Resistente

Conclusioni:per il ricorrente come da ricorso introduttivo ;per l'INPS come da memoria di costituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2019 il ricorrente in epigrafe indicato
adiva il Tribunale di Lodi in funzione di giudice del lavoro affinché accertasse ,nei
confronti di Inps, il diritto all'indennità NASPI dal 15 gennaio 2019 e per l'effetto
condannasse l'Istituto a versare alla parte ricorrente la liquidazione della predetta
indennità.

Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso ,eccependo l'insussistenza del
diritto all'indennità Naspi poiché il rapporto di lavoro del ricorrente con la
Cooperativa Uniqua non era riconducibile al rapporto di lavoro subordinato e perché
la disoccupazione ,generata da un evento qualificato genericamente come "altro"
dalla Cooperativa ,non poteva qualificarsi come involontaria.

La causa all'udienza del 13 marzo 2020 veniva rinviata a causa della sospensione ex
lege dell'attività giurisdizionale;successivamente veniva disposta la trattazione
scritta.

Il giudice assumeva d'ufficio (dopo alcuni rinvii disposti a seguito della mancata comparizione della teste) la testimonianza della legale rappresentante della Cooperativa.

All'esito dell'udienza con trattazione scritta del 14 maggio 2021 ,sulle note conclusionali e note scritte di udienza depositate dalle parti , il Giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

I fatti di causa sono pacifici:

il ricorrente ha lavorato per la Cooperativa Uniqua dal 13 gennaio 2017,quale socio lavoratore;

la Cooperativa aveva comunicato al centro per l'impiego la cessazione del rapporto di lavoro al 28 dicembre 2018,indicando come causale della risoluzione del rapporto il codice ALTRO;

dal dicembre 2018 il lavoratore non è stato più richiamato al lavoro dalla Cooperativa.

Pare ricorrente,che agisce per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione ,richiama puntualmente il contenuto dell'art.3 Dlgs 22\2015 che indica i requisiti per l'accesso alla NASPI.

Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di tutti i presupposti per la concessione della prestazione previdenziale.

In estrema sintesi la difesa dell'Istituto contesta la fondatezza della domanda avversaria eccependo che :

- 1) il rapporto di lavoro del ricorrente con la Cooperativa non sarebbe riconducibile al rapporto di lavoro subordinato;
- 2) non vi è prova che la disoccupazione del ricorrente sia stata involontaria.

Entrambi gli assunti ,all'esito dell'istruttoria,debbono ritenersi infondati.

Parte ricorrente assume la natura subordinata della prestazione di lavoro effettuata in favore della cooperativa e la riconducibilità del rapporto a quello di lavoro subordinato.

Il ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro, intitolato "contratto mutualistico L. 3 aprile 2001 n.142" (doc.1).

Ritiene il giudice che il contratto di lavoro stipulato dal ricorrente con la cooperativa sia nullo e che non possa farsi rientrare tra quelli atipici che ricevono tutela dall'articolo 1 della legge 142\2001; ritiene in ogni caso il giudicante che la natura subordinata del rapporto debba nel caso in esame farsi discendere dalle concrete modalità con cui parte ricorrente ha eseguito la prestazione in favore della cooperativa, quale operaio addetto alle pulizie presso vari committenti, con una retribuzione oraria di lordi € 6,70 .

È necessario richiamare in sintesi il contenuto del contratto stipulato dal lavoratore con la convenuta in data 13 gennaio 2017 (doc.1 ricorrente).

Il testo contrattuale :

- esclude la natura subordinata del rapporto (art.1);
- individua l'oggetto del contratto nella " *esecuzione dei servizi in favore dei clienti della cooperativa ,previsti nell'oggetto sociale,esemplificativamente consistenti in attività di pulizia,movimentazione merci,confezionamento,imballaggio,...,nel rispetto del regolamento interno della Cooperativa*" (articolo 1);
- disciplina i rapporti tra le parti (articolo 2) prevedendo che " *la cooperativa proporrà al socio le occasioni di lavoro; nel caso in cui il socio dia la propria disponibilità ,egli svolgerà l'attività che gli sarà affidata sulla scheda lavoro con diligenza e a regola d'arte.Nei periodi non lavorati il contratto è sospeso per mutuo consenso tra le parti* ";

-quanto alle modalità del “*rapporto di lavoro*” e al compenso (art.3), il contratto indica la data a partire dalla quale il socio è tenuto a svolgere la propria attività, determinando il compenso orario lordo di euro 6,70;

- garantisce il trattamento di malattia maternità e infortunio(art.4).

Ritiene il giudice che il contratto sia nullo sia per indeterminatezza dell’oggetto sia per contrarietà a norme imperative di legge.

Quanto all’oggetto non sono indicati né la natura della prestazione richiesta al socio,se non con riferimento del tutto generico ai servizi che la Cooperativa offre ai suoi Clienti né il contenuto specifico della mansione né il risultato della prestazione .

Pur in assenza di tali elementi di specificazione il corrispettivo è fissato in € 6,70 lordi all’ora,senza alcun riferimento alla qualità della prestazione.

Il contenuto del contratto lascia supporre che il lavoratore sia tenuto a mettere a disposizione della cooperativa la sua persona (energia lavorativa) per l’esecuzione di qualsiasi attività prevista dallo Statuto o dal regolamento gli venga proposta dalla Cooperativa,per un compenso orario fisso ed invariabile di € 6,70 lordi,senza la predeterminata durata minima o massima della predetta prestazione,con facoltà della cooperativa di sospendere in ogni momento la richiesta della prestazione.La autonomia del rapporto si concreta (secondo quanto riferito anche dalla teste assunta all’udienza del 14 aprile) nella facoltà per il lavoratore di accettare o non le “occasioni di lavoro” proposte.

La indeterminatezza dell’oggetto del contratto ,che ne determina la nullità ex art. 1418 cc, è evidente.

A ciò si aggiunga un ulteriore motivo di nullità: il “contratto mutualistico ” in esame non è meritevole di tutela perché il suo contenuto viola norme imperative di legge che l'autonomia negoziale riconosciuta espressamente dal legislatore alle Cooperative con la Legge 142\2001 , non può disattendere.

Il contratto infatti nell'escludere la natura subordinata del rapporto ,non si pone neppure nel solco della disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa disciplinati dal Dlgs 276\2003 ma di fatto prevede una regolamentazione meramente potestativa del rapporto fra le parti,in cui la soggezione del socio alla volontà della cooperativa è completa :è la Cooperativa che decide se ,quando e quanto far lavorare il socio,quali mansioni manuali attribuirgli;il compenso orario è fisso e non determinato in ragione della qualità della prestazione e sotto tale profilo la clausola contrattuale viola il precetto costituzione della proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro.Al socio,come riferito dalla presidente della cooperativa sentita come teste, è unicamente riconosciuta la facoltà di accettare o non l'occasione di lavoro proposta dalla Cooperativa.

Una tale regolamentazione del rapporto si pone ,per i motivi sopra indicati riconducibili in sintesi alla sottoposizione del prestatore di lavoro alla mera volontà della Cooperativa ,al di fuori delle regole che nel nostro ordinamento disciplinano il rapporto di lavoro,sia esso subordinato od autonomo , e della prestazione d'opera disciplinata dal codice civile.

Ritiene in conclusione il Tribunale che ai fini del riconoscimento del diritto alla NASPI non possa dubitarsi che il rapporto di lavoro del ricorrente debba essere qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato.

Quanto alla risoluzione del rapporto, l'audizione del Presidente della Cooperativa all'udienza del 14 aprile 2021 ha acclarato che la risoluzione non è avvenuta per volontà del ricorrente: la teste ha infatti riferito che a seguito della comunicazione al Centro per l'impiego, il ricorrente ha cessato, nell'intenzione della cooperativa, di essere socio, anche se la teste non ha saputo riferire se vi sia stata una formale delibera di esclusione.

L'ricorrente ha precisato *"Comunque, quando non ci sono occasione per impiegare i soci della Cooperativa questi vengono lasciati a casa, si fa la comunicazione al Centro per l'impiego e poi credo la delibera di esclusione"; "la società non ha adottato nella comunicazione al Centro per l'impiego la dizione "licenziamento" perché il ricorrente non era assunto con un contratto di lavoro subordinato. Io di fatto non conosco le ragioni concrete che hanno portato alla chiusura del rapporto con il ricorrente". Non so dire altro sulla fattispecie concreta"*.

La disoccupazione del ricorrente non è stata volontaria ma dettata dalla unilaterale decisione della Cooperativa di non farlo più lavorare, per motivi non acclarati ma irrilevanti ai fini di causa: può dunque affermarsi con certezza che è sicuramente in presenza di disoccupazione involontaria.

Sussistono oltre a quelli sopra esaminati (rapporto di lavoro e disoccupazione involontaria), i requisiti contributivi e di giornate di lavoro (questi neppure contestati dall'Inps) per il riconoscimento della prestazione oggetto di domanda.

Il ricorso deve essere accolto con accertamento del diritto oggetto di domanda e condanna l'Inps al riconoscimento della prestazione in favore del ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatario.

PQM

Il Giudice del lavoro,

in accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED] contro
Inps.

Accerta il diritto del ricorrente alla indennità di disoccupazione NASPI, cui alla domanda amministrativa in data 15 gennaio 2019;

condanna Inps a corrispondere al ricorrente la predetta indennità nella misura prevista dalla legge oltre interessi legali sui ratei maturati dalle singole scadenze al saldo.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4500,00 oltre spese generali Iva e cpa con distrazione in favore dell'avvocato Beccali anticipatorio

Lodi 13 giugno 2021

Il Giudice